



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. dr. Piero F. De Pietro | Presidente |
| 2. dr. Stefania Basso | Consigliere |
| 3. dr. Anna Rita Motti | Consigliere rel |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16.12.22, la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2537/21 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

PISANELLI RAFFAELLA rappresentata e difesa dall'Avv. CATELLO RUOPOLI;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. Anna Di Stefano ed unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Galileo Ferraris, n. 4;

APPELLATO

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Napoli n°1582/21 con la quale era stata rigettata la domanda dell'odierna appellata volta al riconoscimento del diritto all'assegno sociale ai sensi della l. 335/1995, richiesto con domanda amministrativa del 12.4.2019 respinta dall'Inps perché “ *la prestazione assistenziale richiesta ha natura sussidiaria riservata a cittadini indigenti ed è erogabile soltanto nel caso in cui lo stato di bisogno non sia eliminabile in altro modo (Cfr. Artt. 156 e 433 c.c.)*”.

In linea con quanto ritenuto dall'Istituto il primo Giudice ha affermato “...concorrono a formare reddito non solo i redditi conseguiti ma, come testualmente previsto dalla disposizione, i redditi “consequibili”. *L'importo dell'assegno di mantenimento conseguibile dall'istante, visto il reddito del coniuge separato, in assenza di deduzione e prova circa le ragioni della quantificazione, rende la domanda inaccoglibile. Peraltro il marito della ricorrente versa importi in favore della stessa, dovendosi qualificare tali gli importi versati per suo conto per l'adempimento di un debito della ricorrente ed in specie il mutuo fondiario di cui alla omologa di separazione.*”.

Ha proposto gravame la ricorrente deducendo, tra l'altro, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo giudice non aveva dato luogo di aver valutato rettamente il fatto che la parte aveva depositato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a riprova dei redditi percepiti, dunque che aveva offerto la prova a suo carico. In particolare ha dedotto che; “ all'atto della domanda amministrativa (12.04.2019) possedeva tutti i requisiti previsti dalla suindicata normativa, ovvero (essendo nata il 18.12.1951) aveva più di 67 anni, era cittadina italiana, aveva la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano ed essendo separata giudizialmente,

aveva un reddito personale pari ad € 0,00. Ella risultava assegnataria soltanto di un'abitazione sita in Forio d'Ischia alla via Torrione n. 42, ove la stessa ancora oggi vive e risiede, ma non produceva reddito alcuno." E che in ogni caso la sentenza era da ritenersi errata in quanto il primo giudice aveva ritenuto di dover tenere conto anche dei redditi conseguibili, tra cui il mantenimento da parte dell'ex coniuge. Ha riportato recente giurisprudenza della Suprema Corte. Ha in ogni caso dedotto che contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non possono considerarsi come *"redditi percepiti" dalla Pisanelli* quelle somme che il suo ex marito si è obbligato a versare *all'Istituto bancario per l'adempimento di un debito comune, anche perché frutto di un più ampio* accordo tra i coniugi in fase di separazione. Anzi, se il marito non si fosse fatto carico del pagamento delle rate di mutuo, la situazione patrimoniale della Pisanelli ed il suo stato di bisogno, ad oggi, sarebbe stato ulteriormente più grave.

Ha chiesto la riforma della sentenza gravata con accoglimento della domanda proposta in primo grado.

L'INPS di è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza odierna, la presente controversia è decisa sulla scorta della ragione più liquida.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La prestazione di cui è causa, ovvero l'assegno sociale, è normativamente prevista dall'art. 3 comma 6 della legge 335/1995 secondo il quale *"con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare (...)"*. La citata disposizione precisa poi che *"alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione"*.

Osserva il collegio che la nozione di reddito cui il legislatore ha fatto riferimento è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 3, c. 6°, L.335/95, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L'ampia formula usata dal legislatore (*"redditi di qualsiasi natura"*), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito *"fiscale"* (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l'esistenza della predetta situazione di bisogno.

Deve, altresì, evidenziarsi, in punto di oneri probatori, che spetta alla parte richiedente la prestazione di allegare e comprovare la sussistenza dello stato di bisogno, id est la mancanza di entrate economiche superiori a quelle cui è normativamente subordinata la concessione della prestazione assistenziale di cui è causa (cfr. Cass. Civ. 23477/2010).

Ciò premesso in diritto è da evidenziare, in fatto – quale ragione più liquida ed assorbente di ogni altra doglianza- che la ricorrente non ha dato valida prova della percezione di redditi che non ostassero

al riconoscimento della prestazione. Ciò a prescindere dalla circostanza -assorbita- dell'aver rinunciato al mantenimento del coniuge.

E' invero noto al Collegio l'orientamento della Suprema Corte secondo cui " Non vi è né nella lettera né nella ratio dell'[art. 3, comma 6, l. n. 335/1995](#), alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti *'effettivamente percepito'*". (cfr, Cass. sez. VI, 06/10/2022, n.29109).

Ma tale profilo è del tutto superato e non determinante.

Infatti a riprova dello stato di bisogno/ impossidenza, nemmeno adeguatamente dedotto in ricorso, la ricorrente ha allegato solo un'autocertificazione del 12.11.2020 (sulla quale dubbi sono anche i requisiti formali) in cui ha dichiara di non avere reddito alcuno dal 1.1.2018.

Risulta finanche ridondante precisare che la dichiarazione resa dalla parte stessa non è idonea a fornire la richiesta prova.

Nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alcun valore neppure indiziario può essere attribuito alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). La piena equiparazione, a fini probatori, tra la dichiarazione resa dallo stesso soggetto interessato e le dichiarazioni asseverate da terzi, sancita dall'art. 4 l. 15/68 e ribadita dall'art. 30, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, opera, per espressa previsione legislativa, nell'ambito di procedimenti amministrativi che si svolgono tra la pubblica amministrazione ed i privati, allo scopo di snellire e semplificare l'attività amministrativa nei confronti dei privati, i quali devono fornire la prova dei fatti, stati o qualità personali alla sussistenza dei quali è subordinata l'adozione di determinati provvedimenti a favore dell'interessato (cfr. in motivazione: Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.; Cassazione civile sez. II, 10/05/2022, n.14712). La suddetta equiparazione non è, invece, configurabile in sede processuale perché riconoscere efficacia alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (atto quest'ultimo assimilabile alle dichiarazioni scritte provenienti da terzi e, come tale, valutabile ai fini processuali) comporterebbe riconoscerle efficacia probatoria (anche soltanto a livello di indizio, con attribuzione al giudice del potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, di avvalersene o meno) in contrasto con la regola generale in virtù della quale la parte non può derivare, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni (cfr. in tali sensi ancora Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153 cit.).

Nel caso di specie, dunque, manca assolutamente la prova che la richiedente versi in stato di bisogno, o che non abbia redditi ostativi, in generale. Peraltro anche in termini di mera logica sussistono seri dubbi in quanto la ricorrente, pacificamente proprietaria dell'immobile in Forio di Ischia, neppure ha dedotto come fa fronte alle spese di gestione della casa (Tasse e bollette) nonché alle proprie spese di sopravvivenza.

In questo caso, dunque, la rinuncia al mantenimento da parte del coniuge o il pagamento da parte dello stesso delle rate di mutuo sono fattori del tutto ininfluenti sull'esito del giudizio in quanto e la insussistenza di uno stato di bisogno si desume a prescindere, dalla mancata prova di cui la ricorrente era onerata

L'appello, pertanto deve essere rigettato.

Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. Cpc, nulla per le spese di lite del grado.

Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- Rigetta l'appello;
- Nulla per le spese;
- Contributo unificato come in motivazione.

Napoli 16.12.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente